

Riproduzione nelle biblioteche: linee di indirizzo ad utilizzo dei bibliotecari per il servizio di reprografia nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo¹

La **Legge 18 agosto 2000 n. 248**, pubblicata sulla *G.U. del 4 settembre 2000, serie generale n. 206*, "Nuove norme di tutela del diritto di autore", ha modificato la **Legge 22 aprile 1941 n. 633**, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", in particolare al *CAPO V - Utilizzazione libere*, intervenendo in modo sostanziale nell'art. 68 che riguarda le biblioteche e la loro attività reprografica (fotocopie).

Con le modifiche intervenute dopo la Legge 248/2000 e anche a seguito del recepimento della sesta direttiva europea, a livello normativo italiano *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (9512/1/2000 - C5-0520/2000 - 1997/0359(COD))*, va posta particolare attenzione alla questione della riproduzione.

Va inoltre ricordato che a seguito della **Legge 18 agosto 2000 n. 248** è stato stilato un accordo tra CRUI e SIAE (con validità 2002-2004, scaduto nel dicembre 2004 e in fase di rinnovo). al quale il nostro Ateneo ha aderito pagando la quota forfetaria prevista per il triennio.

La CRUI sta negoziando per il nuovo accordo; nel frattempo si ribadisce la necessità che sia posta la massima attenzione affinché non avvengano abusi o illeciti entro le nostre biblioteche. L'osservanza dei dettami di legge deve essere strettissima.

Il vecchio accordo nell'art. 7 stabiliva che *"in relazione alle necessità di acquisire elementi per l'attribuzione dei compensi agli aventi diritto, la SIAE può effettuare verifiche a campione per tipologie di opere editoriali riprodotte, in accordo e in collaborazione con le Università interessate o con le singole biblioteche, secondo modalità da definire caso per caso. Le Università o le singole biblioteche, senza alcun onere a loro carico, collaboreranno con la SIAE per la realizzazione di analisi campionarie, anche sulla base delle eventuali documentazioni e basi di dati già in loro possesso"*.

Si ricorda che in ottemperanza a tale accordo, lo scorso novembre 2004, la ESIDER; società di servizi dell'AIE è venuta ad effettuare una rilevazione a campione in 15 biblioteche del sistema, e che tale rilevazione è stata fatta in modo trasparente per il nostro SBA. In particolare in tale circostanza il CAB è stato l'interfaccia di riferimento tra la SIAE e le biblioteche dello SBA.

¹ A cura di Antonella De Robbio Referente CAB per il copyright

Le normali attività quotidiane di biblioteca correlate all'erogazione dei servizi di document delivery o di semplice fotocopiatura di articoli di riviste, o di materiale documentario a scopo didattico e di ricerca, si focalizzano sull'art. 68, il quale risulta attualmente così formulato:

Legge 22 aprile 1941 n. 633

"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

(Gazzetta ufficiale n.166 del 16 luglio 1941)

Art. 68

1. *E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.*
2. *E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.*
3. *E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.*
4. *E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.*
5. *Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.*

Sono evidenti le ambiguità che tale articolo racchiude, dovute dal fatto di essere stato rimaneggiato più volte nel corso delle varie vicende in corso di approvazione del disegno di legge. Dobbiamo però tentare di stabilire dei criteri validi che ci tutelino da eventuali azioni considerate illegali in termini di legge.

Considerazioni preliminari

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo mettono a disposizione i servizi di fotocoproduzione per il materiale da esse posseduto nel rispetto della **Legge 22 aprile 1941 n. 633**, "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni e integrazioni*."

Si eseguono fotocoproduzioni unicamente a scopo di studio e di ricerca ed in luogo del prestito del materiale stesso o della sua manuale trascrizione.

Le macchine fotocopiatrici a self service che possono essere messe a disposizione dell'utenza, solitamente fuori dalle biblioteche, (con contatori o a scheda magnetica) sono ovviamente fuori controllo e questo può comportare dei problemi nel caso di illeciti o abusi. Non è di competenza delle biblioteche fare i guardiani, ma rimane pur sempre un nodo problematico per l'ambito università nel suo complesso o comunque – più direttamente – di chi gestisce le macchine (centri copia, cooperative ...).

Vanno posti i cartelli adeguati che invitino al rispetto della legge dovunque via sia una macchina.

Laddove il servizio viene appaltato e tali attività vengono effettuate nei locali della biblioteca, il servizio di reprografia rientra nei servizi di biblioteca e pertanto la stessa deve farsi carico della regolarità del servizio erogato in relazione all'ottemperanza della legge: invio lettera informativa, controllo capitolato e eventuale integrazione, cartelli informativi.

Va sempre ben segnalato che l'utente si assume ogni responsabilità per l'uso che verrà fatto delle fotocoproduzioni, essendo severamente vietata - a norma delle vigenti disposizioni - qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale.

Linee di indirizzo

Le presenti **linee di indirizzo per il servizio di reprografia** nelle biblioteche del sistema di ateneo (SBA), consentono di agire con cautela, nel rispetto della legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni, senza che le restrizioni imposte comportino una penalizzazione nell'erogazione dei servizi volti all'utenza scientifica a supporto della ricerca.

Occorre la massima cautela nell'erogazione dei servizi di reprografia a scopo didattico rivolti all'utenza studentesca, soprattutto laddove esistano appalti in outsourcing.

Qui di seguito si suggeriscono alcune **linee di indirizzo per la corretta applicazione della legge sul diritto d'autore all'interno delle biblioteche dello SBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo)**.

1. Va sottolineato che le biblioteche del sistema di ateneo **non** sono equiparabili a Centri Copia, ma che i servizi di reprografia sono da ricondursi in prevalenza ad un servizio interno rivolto al personale che afferisce alle strutture (ricercatori, docenti, ...). Servizi di fotocopiatura in questo contesto sono da ritenersi rientranti nel comma 2. del succitato articolo *"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale"*. La ricerca è un fine istituzionale dell'ente università e il personale docente e ricercatore che vi afferisce necessita di utilizzare il servizio, per articoli di riviste e brani di testo per usi correlati alla ricerca. Non si tratta quindi di uso personale ma di uso interno di servizio.

2. Le fotocopie per uso personale sono regolamentate nei commi 4. e 5. Il quarto comma si riferisce ai Centri Copia, i quali hanno già sottoscritto l'accordo con la SIAE (equo compenso), il quinto comma si riferisce alle biblioteche. Qui si possono ricondurre i servizi di reprografia per uso didattico rivolti agli studenti.

3. Per suo personale il limite per ciascun volume è posto al 15% del totale, tenendo conto che tale limite risulta inapplicabile per i fascicoli di riviste che talvolta possono essere composti due o tre articoli.
La fotocopiatura dovrà essere fatta nel rispetto del 15%, esclusa la pubblicità.

4. La riproduzione di interi volumi è severamente proibita, salvo il caso che si tratti di opere rare fuori catalogo e comunque la riproduzione deve essere fatta da originale presente in biblioteca. Questo per sottolineare il fatto che non è possibile riprodurre gli "orphan book", libri di cui non si sa chi siano i detentori dei diritti (d'autore o editoriali) al fine di incrementare le collezioni della biblioteca con testi interamente riprodotti. La riproduzione di un intero volume, se fuori dai cataloghi, è intesa solo da materiale posseduto. Resta inteso che ai fini della tutela le opere rare e di pregio non possono essere fotocopiate (limitazioni necessarie per garantire la conservazione delle opere).

5. E' sempre e comunque vietato *"lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore"* (comma 3 art. 68).

Questo significa che non è possibile preparare a priori copie di volumi, o anche di capitoli di volumi, da mettere a disposizione degli studenti, anche dietro il solo rimborso spese, in quanto tale attività si configurerebbe come attività in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica.

6. E' necessario porre attenzione a quanto avviene all'interno dei servizi dati in appalto, inviando per conoscenza una copia della presente nota con le linee

guida per il rispetto della legge 633/1941 e successive modificazioni e integrazioni

7. Sempre in relazione ai servizi dati in appalto dovrebbe comunque essere stabilito, all'interno del capitolato, una clausola che imponga il rispetto della Legge 633/1941 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'osservanza dell'art. 68, e un'altra clausola di non responsabilità della biblioteca per eventuali azioni che violino la legge.

8. Nei luoghi dove sono poste le macchine adibite a servizio di fotocopie sono da apporre cartelli informativi che richiamino l'utente al rispetto della legge (eventualmente con l'art. 68 in bella vista) (vedi modello allegato)

2 marzo 2006

Antonella De Robbio
Referente CAB per il copyright

Cartello da affiggere vicino alla fotocopiatrice

AVVISO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE

E' possibile riprodurre **il materiale posseduto dalla biblioteca** tramite servizio di riproduzione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di diritti d'autore previsti dalla **Legge 22 aprile 1941 n. 633**, "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni e integrazioni.

Legge 18 agosto 2000 n. 248, *pubblicata sulla G.U. del 4 settembre 2000, serie generale n. 206, "Nuove norme di tutela del diritto di autore"*, ha posto alcune limitazioni nell'art. 68 della Legge 633/1941, in merito alla fotocopiatura di volumi (opere dell'ingegno):

- E' consentita la riproduzione **per uso personale** di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. [*commi 4 e 5 art. 68*]
- E' **vietato lo spaccio** e ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti spettanti all'autore. [*comma 3 art. 68*].
- Il servizio di riproduzione è limitato comunque alle **opere possedute dalla biblioteca**.

L'utente è tenuto ad osservare quanto sopra in ottemperanza delle disposizioni di legge. La violazione delle disposizioni di cui sopra, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire (da euro 1033 a 5165)